



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO L'URBINO

---

## REGOLAMENTO

### PER L'ESERCIZIO

### DEL DIRITTO DI ACCESSO

### AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 28.10.1997

Modifiche:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13.03.1998 (art. 20, comma 4)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2018 (art. 23, commi 3, 5 e 6)



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## S O M M A R I O

### C A P O I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalita'
- Art. 2 - Oggetto del diritto di accesso
- Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso

### C A P O I I - MISURE ORGANIZZATIVE

- Art. 4 - Norme generali
- Art. 5 - Semplificazione dei procedimenti
- Art. 6 - Ordinamento dell'accesso
- Art. 7 - Facilitazioni per l'accesso
- Art. 8 - Pubblicita'
- Art. 9 - Direttore generale - Segretario comunale
- Art. 10 - Responsabili di struttura
- Art. 11 - Il responsabile del procedimento di accesso

### C A P O I I I - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO

- Art. 12 - Identificazione e legittimazione del richiedente
- Art. 13 - Accesso informale
- Art. 14 - Procedura di accesso formale
- Art. 15 - Accoglimento della richiesta
- Art. 16 - Mancato accoglimento della richiesta
- Art. 17 - Termini
- Art. 18 - Archivio delle istanze di accesso
- Art. 19 - Esclusione temporanea dal diritto di accesso
- Art. 20 - Esclusione dal diritto di accesso
- Art. 21 - Altri casi di esclusione e modalita' particolari di accesso
- Art. 22 - Esercizio del diritto di visione
- Art. 23 - Esercizio del diritto di rilascio di copie
- Art. 24 - Consiglieri comunali

### C A P O I V - ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

- Art. 25 - Finalita' e termini
- Art. 26 - Servizi del comune
- Art. 27 - Proposte e provvedimenti
- Art. 28 - Tutela del diritto di accesso ai servizi

### C A P O V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento
- Allegato "A"



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E' URBINO

## C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalita'

1. Il presente regolamento, nell'attuare i principi contenuti nello statuto in materia di trasparenza, di pubblicita' e di imparzialita' dell'attivita' amministrativa, disciplina le modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi predisposti o stabilmente detenuti dall'amministrazione, a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' altresì assicurato, qualora sussista un analogo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20.

### Art. 2 Oggetto del diritto di accesso

1. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dai propri organi, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documento stabilmente detenuti dal comune e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attivita' amministrativa.

### Art. 3 Soggetti del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso, nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dal presente regolamento, e' assicurato:

- a) a tutte le persone fisiche dotate della capacita' di agire secondo l'art. 2 del c.c.;
- b) ai consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso e' garantito dall'art. 24 del presente regolamento;
- c) ai rappresentanti :
  - dell'organismo di partecipazione di cui all'art. 22 dello statuto;
  - delle associazioni che partecipano all'organismo di partecipazione di cui all'art. 22 dello statuto;
  - delle associazioni, istituzioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266/91;
  - delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/86;



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

d) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## C A P O I I MISURE ORGANIZZATIVE

### Art. 4 Norme generali

1. Con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione adegua l'organizzazione comunale per l'attuazione dei principi e delle finalita' di cui all'art. 1 e fissa le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio dei diritti dei cittadini.

### Art. 5 Semplificazione dei procedimenti

1. L'esercizio del diritto di accesso e' assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi prescritti, secondo criteri di economicita' e di efficacia.

2. Si applicano, per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, le norme di cui alla legge n. 15/68.

### Art. 6 Ordinamento dell'accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso e' assicurato dalle aggregazioni strutturali ed organizzative che costituiscono l'organigramma del comune e che in seguito verranno denominate "settori".

2. Ciascun settore e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, degli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di accesso.

3. Rientrano nelle competenze dei settori tutti gli atti legati al complesso di informazioni, documenti o altro ancora, predisposti o stabilmente detenuti dagli stessi in relazione alle funzioni attribuite loro dall'ordinamento del comune.

### Art. 7 Facilitazioni per l'accesso

1. I settori adottano misure organizzative atte a facilitare il diritto di accesso. In particolare si attivano per:

- a) elaborare prestampati e moduli da mettere a disposizione dei cittadini per le richieste di accesso;
- b) la pubblicazione dei piu' rilevanti documenti da essi elaborati da porre in visione in luoghi accessibili a tutti;
- c) individuare soluzioni che consentano di assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e l'indicazione dei luoghi di consultazione;



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

d) la riscossione diretta delle tariffe da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti.

## Art. 8 Pubblicita'

1. Al fine di consentire un'efficace conoscenza da parte della cittadinanza del procedimento d'accesso, copia del presente regolamento e' affissa permanentemente all'albo pretorio e in tutti gli uffici comunali a disposizione del pubblico.

## Art. 9 Direttore generale - Segretario comunale

1. Il coordinamento delle procedure, ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta al direttore generale o, in mancanza, al segretario comunale. Egli adotta tutti i provvedimenti necessari per rimuovere eventuali ostacoli o difficolta' che possano insorgere nell'esercizio del servizio, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni dei settori.

## Art. 10 Responsabili di settore

1. I responsabili di settore impartiscono al personale opportune direttive per l'organizzazione delle procedure previste dal regolamento, nominano i responsabili dei procedimenti, assegnando loro le responsabilita' degli atti, rispondono del funzionamento del servizio d'accesso, adottando, qualora verificchino anomalie, gli eventuali correttivi.

2. Con il coordinamento del direttore generale o, in mancanza, del segretario comunale, adottano gli opportuni accorgimenti per agevolare l'accesso della cittadinanza agli atti e documenti dell'amministrazione.

3. I responsabili di settore individuano gli accorgimenti che consentano una reale semplificazione delle procedure, facendo ricorso, in particolar modo, alle disposizioni di cui alla legge 4-1-1968, n. 15.

4. Vigilano affinche' sia assicurato, con la massima semplificazione delle procedure, l'esercizio del diritto di accesso nei tempi piu' rapidi e con la riduzione al minimo degli adempimenti necessari.

5. Nell'ambito piu' generale della gestione ~~coordinata dell'accesso, ciascun procedimento di accesso e'~~ interamente attribuito al settore che, per le funzioni di sua competenza, e' in possesso dell'informazione, ha formato l'atto o il documento o lo detiene stabilmente. Quando il settore che ha attivato il procedimento di accesso di sua competenza non dispone di una parte delle informazioni, degli atti o dei documenti, deve richiederli direttamente a quello che ne e' in possesso, il quale e' tenuto a dare riscontro immediato alla richiesta. In tal caso il settore richiesto invia a quello titolare del procedimento copie conformi degli



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

originali in suo possesso, che sono utilizzate da quest'ultimo per la visione o il rilascio ai richiedenti e per l'integrazione del proprio archivio.

## Art. 11

### Il responsabile del procedimento di accesso

1. I responsabili di settore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a designare, per ciascun ufficio o servizio, il dipendente, di qualifica e professionalità adeguata, che ha fra i suoi compiti, quello di responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi. Provvedono, contemporaneamente, a designare il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento di accesso in caso di sua assenza o impedimento, anche momentaneo. Le designazioni sono effettuate con unico provvedimento, redatto in tre esemplari, due dei quali sono consegnati agli interessati che ne rilasciano ricevuta sul primo originale, conservato agli atti. Il terzo esemplare è trasmesso al direttore generale o, in mancanza, al segretario comunale, per conoscenza. Con le stesse modalità i responsabili di settore procedono alla revoca e alla designazione del nuovo responsabile del procedimento e del sostituto. La revoca deve essere motivata.

2. Fino a quando non sia effettuata la designazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del procedimento di accesso il responsabile di settore.

3. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Il responsabile del procedimento:

- a) provvede direttamente, in caso di accesso informale, al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
- b) riceve in caso di accesso formale le richieste di accesso ed esegue gli adempimenti di cui al punto a);
- c) cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le richieste di accesso di cui al punto b), la scadenza del termine per dare alla stessa esito, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione di esclusione o differimento;
- d) decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l'esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
- e) comunica agli interessati l'esclusione e il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento;
- f) dispone l'esercizio dei diritti di accesso secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste;
- g) registra sul protocollo di cui al punto c) gli estremi degli atti rilasciati in copia.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## C A P O I I I ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO

### Art. 12

#### Identificazione e legittimazione del richiedente

1. L'identificazione del richiedente viene effettuata dal responsabile del procedimento di accesso:

- a) per conoscenza diretta;
- b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti gli artt. 288, 292 e 293 del regio decreto n. 635/40 e successive modificazioni;
- c) mediante due testimoni fidefacenti in possesso dei documenti di identificazione di cui al punto b).

2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.

3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa e' comprovata.

4. Nelle richieste inviate con le modalita' previste dall'art. 14, comma 4, il richiedente deve annotare il numero e la data della carta d'identita', se rilasciata dal comune, oppure allegare o trasmettere copia di altro documento d'identita' valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi d'identificazione richiesti, l'interessato dovra' provvedere personalmente all'accesso, esibendo in quel momento un valido documento d'identita'.

### Art. 13

#### Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita' dallo stesso responsabile del procedimento, e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.

4. Ove provenga da una pubblica amministrazione, e' rappresentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## Art. 14

### Procedura di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1, viene esercitato mediante la compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal comune, formata da originale e copia, messa a disposizione gratuitamente. Le richieste di accesso sono presentate al responsabile del procedimento presso la struttura competente.

4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio, a mezzo postale, via telefax o per rete informatica, della richiesta contenente i dati previsti dalla scheda di accesso.

5. La scheda è registrata sul protocollo di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), e copia della stessa, completata della data di presentazione, del numero di posizione e del timbro del comune è restituita all'interessato per ricevuta.

6. La scheda di accesso contiene gli elementi indicati all'art. 13, comma 2.

7. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4.

8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura e archiviazione del procedimento.

## Art. 15

### Accoglimento della richiesta

1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai sensi dell'art. 14 spetta al responsabile del settore competente.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, del responsabile del procedimento, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. Gli artt. 22 e 23 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di visione e di rilascio di copie.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## Art. 16

### Mancato accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del settore, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

2. Il differimento dell'accesso di cui all'art. 19 è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

## Art. 17

### Termini

1. Il procedimento di accesso di cui all'art. 14 deve concludersi nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta alla struttura competente.

## Art. 18

### Archivio delle istanze di accesso

1. Le istanze di accesso di cui all'art. 14 sono conservate presso ciascun settore in apposito archivio, in ordine cronologico con riferimento al protocollo speciale di cui all'art. 11, comma 3, lettera c).

## Art. 19

### Esclusione temporanea dal diritto di accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione (del sindaco in quanto risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. L'esclusione temporanea è altresì disposta, ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, sottopone la questione al responsabile di settore, il quale, se conferma il giudizio in merito, sottopone al sindaco l'eventuale



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

adozione del provvedimento di esclusione temporanea dall'accesso.

4. Nel provvedimento del sindaco di esclusione temporanea dal diritto di accesso sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo del divieto, l'elenco dettagliato dei provvedimenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. L'esclusione temporanea di cui ai precedenti commi è disposta per l'accesso ai seguenti atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:

a) nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni:

1) elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;

2) elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata;

3) progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione;

4) verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine all'esito della gara; in tal ultimo caso l'accesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento rimanendo differito per gli altri soggetti alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della precedente gara;

b) nell'ambito delle procedure per l'assunzione del personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data di esecutività della deliberazione di assunzione; tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento;

c) nell'ambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, i documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessori.

6. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

## Art. 20

### Esclusione dal diritto di accesso

1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27-6-1992, n. 352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.

2. Nell'allegato "A" al presente regolamento sono fissate le categorie di atti sottratti al diritto di accesso, per le motivazioni di cui al comma 1, nonché l'eventuale periodo di tempo



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

per il quale sussiste il divieto.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

"4. L'esclusione assoluta del diritto di accesso viene pronunciata dal responsabile del settore con proprio provvedimento";

## Art. 21

Altri casi di esclusione e modalita' particolari di accesso

1. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.

2. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno fine di studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalita' devono essere documentate nella richiesta e l'ammissione e' subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficolta' al regolare funzionamento degli uffici.

## Art. 22

Esercizio del diritto di visione

1. Il diritto di visione di atti e documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente degli atti o documenti detenuti dalla struttura competente da lui espressamente indicati nella richiesta di accesso.

2. La presa visione comprende anche tutti gli atti allegati o richiamati nell'atto o documento richiesto, purché questi siano depositati in comune e non siano soggetti alle disposizioni limitative di cui ai precedenti artt. 19 e 20.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente attraverso visione di copie conformi agli originali; qualora cio' risulti impossibile o particolarmente gravoso, il richiedente puo' prendere visione degli originali, purché cio' avvenga sotto il controllo del responsabile del procedimento.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, della quale vanno specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. Il responsabile del procedimento competente presta all'interessato la collaborazione e l'assistenza necessarie per l'esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

richiesta la visione e/o il rilascio di copia e per definire esattamente l'informazione della quale s'intende prendere conoscenza. L'interessato e' tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione.

8. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve indicare con precisione l'atto o documento che si vuole esaminare. Non e' possibile richiedere la visione di una pluralita' indefinita e generica di atti.

9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 19 e 20 e debbono essere opportunamente motivati.

10. L'esercizio dei diritti d'informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi e' assicurato dal comune gratuitamente.

## Art. 23

### Esercizio del diritto di rilascio di copie

1. Il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi del comune e' disposto dal responsabile del procedimento competente.

2. Per cio' che attiene ai tempi, modalita' di esercizio del diritto, rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

3. Per il rilascio di copie di atti e documenti e' dovuto il pagamento del costo ricerca pratica nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti e' richiesto per posta, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro, salvo le eccezioni previste dalla legge; l'invio telematico dei documenti richiesti e' gratuito, fatto salvo il pagamento del costo ricerca pratica.

4. Nella richiesta l'interessato altresì specifica se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformita' all'originale e, in caso affermativo, per quale fine e' destinata. La richiesta di copia conforme all'originale e' soggetta all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dal D.P.R. n. 642/72.

5. Qualora il Comune rilasci copie di atti o documenti dichiarati conformi all'originale, oltre al costo ricerca pratica, deve essere applicata, salvo i casi di esenzione previsti dal D.P.R. n. 642/72, l'imposta di bollo. Nel caso invece di rilascio di copie non autenticate vanno versati i soli costi di ricerca pratica.

6. Il pagamento di quanto dovuto e' effettuato, prima del momento del ritiro delle copie richieste, al Tesoriere del Comune.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## Art. 24 Consiglieri comunali

1. I consiglieri e i rappresentanti del comune all'interno degli enti o società di cui il comune faccia parte hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. Hanno altresì diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo.

3. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

5. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai consiglieri, sempre dichiarate conformi agli originali, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PISAIO E L'ORINO

## C A P O I V ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

### Art. 25 Finalita' e termini

1. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano, e' assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/91 ed alle associazioni di partecipazione popolare riconosciute a norma di statuto.

2. Le associazioni di partecipazione popolare e le organizzazioni di volontariato presentano al sindaco la richiesta di accesso, precisando il settore od il servizio al quale la stessa e' riferita. L'accesso e' disposto, con le modalita' di cui ai successivi articoli, entro venti giorni dalla richiesta.

### Art. 26 Servizi del comune

1. Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo e' assicurato l'accesso alle istituzioni, ai servizi che erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, culturali, ricreative e sportive. L'accesso e' assicurato inoltre ai servizi di igiene urbana, depurazione idrica, tutela ambientale, acquedotti, gas metano, farmacie, trasporti pubblici, sociali e scolastici, per l'assistenza all'infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicaps, eventualmente gestiti dal comune.

2. L'accesso avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio ed e' preventivamente programmato dal responsabile della struttura competente.

3. Con il programma sono definiti i nominativi dei rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all'accesso.

### Art. 27 Proposte e provvedimenti

1. Nel corso delle visite i rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni possono richiedere gli elementi utili per approfondire la conoscenza del funzionamento e dei risultati d'esercizio della struttura o del servizio ed esprimere le loro osservazioni e valutazioni sugli adeguamenti ritenuti idonei per una migliore utilizzazione da parte dei cittadini e degli utenti.

2. Il responsabile della struttura, concluso l'accesso e fornite le informazioni richieste dalle organizzazioni ed associazioni, puo' concordare incontri con i rappresentanti delle stesse per valutare congiuntamente:

- a) le proposte per modifiche, ammodernamenti, potenziamenti all'organizzazione dei servizi, ritenute necessarie per conseguire finalita' di efficacia e di efficienza nelle prestazioni ai cittadini;
- b) gli eventuali apporti collaborativi che le organizzazioni di



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E UMBINO

volontariato e le associazioni possono assicurare per il conseguimento dei fini suddetti.

3. Le proposte concordate negli incontri di cui al precedente comma sono sottoposte alla giunta, corredate dall'apposita relazione. La giunta valuta la loro fattibilità, la compatibilità con i programmi stabiliti dal consiglio e le modalità di utilizzazione dell'apporto operativo delle organizzazioni ed associazioni, e quelle eventualmente di competenza del consiglio, entro novanta giorni dalla presentazione delle proposte.

## Art. 28

### Tutela del diritto di accesso ai servizi

1. Le richieste di accesso ai servizi sono sottoposte alle decisioni della giunta la quale comunica, tramite il sindaco, alle associazioni ed organizzazioni richiedenti l'accoglimento dell'istanza e le modalità per programmare l'accesso in conformità e nel termine di cui al comma 2 dell'art. 25. Il rifiuto od il differimento dell'accesso devono essere motivati.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

---

## C A P O V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29  
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Copia del regolamento viene trasmessa alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.



# COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Allegato "A"

Categorie di atti sottratti all'accesso.  
Eventuale termine di esclusione.

- 1) atti relativi a trattative precontrattuali;
- 2) atti e certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali;
- 3) rapporti trasmessi alla autorità giudiziaria;
- 4) atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
- 5) atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva ad eccezione dei seguenti:
  - a) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34 D.P.R. n. 233/89);
  - b) elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe per le pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità;
  - c) liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/67);
- 6) cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dal personale dalle forze dell'ordine per motivi di pubblica sicurezza;
- 7) fascicoli personali degli assistiti, a norma della leggi e regolamenti in materia;
- 8) pareri legali che non vengono richiamati negli atti dell'amministrazione;
- 9) progetti e atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati negli atti;
- 10) atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge n. 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.